

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1546

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, BARUFFI, CARELLI, BORRI, CAFARELLI, FERRARI  
BRUNO, RIVERA, RICCI, VITI**

*Presentata il 24 settembre 1987*

### Congedo ordinario per il personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino all'approvazione della legge n. 312 del 1980 il congedo ordinario del personale della scuola era disciplinato, come per tutti gli impiegati civili dello Stato, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilisce il congedo ordinario in « trenta giorni lavorativi, da fruirsì irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale

di cui al successivo articolo 133 ». L'articolo 15 sopra citato rientra nel Titolo I della legge destinato al personale dei ministeri, e l'articolo 133 è rivolto al personale dirigente.

Fin dall'estate del 1980 il Ministero della pubblica istruzione, interpellato sull'estensibilità o meno di tali norme al personale della scuola, risponde negativamente per quanto riguarda il personale direttivo e docente con la seguente motivazione: per tale personale l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, fissa il congedo ordinario in un mese. La risposta è viceversa positiva per quanto riguarda il personale non docente; precisa infatti il Ministero della pubblica istruzione che per tale personale il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 non fa cenno del congedo ordina-

rio e, dell'articolo 39, rinvia per quanto non previsto dal decreto stesso alle norme del citato testo unico del 1957, grazie al disposto dell'articolo 1 primo comma, della legge n. 312 del 1980: « le disposizioni contenute nel Titolo I si applicano agli impiegati civili ».

Il Ministero della pubblica istruzione preannunciava comunque che il diverso trattamento sarebbe stato sanato dal disegno di legge 737-*bis*, che contemplava appunto l'estensione delle più favorevoli norme sul congedo ordinario anche alle categorie escluse.

Ciò non toglie che una successiva circolare (la n. 56 del 18 febbraio 1981) emanata dalla direzione generale per l'i-

struzione universitaria precorra i tempi stabilendo, al Titolo II, lettera H, che l'articolo 15 della legge n. 312 del 1980 « si applica anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale e del personale docente ». Viceversa il disegno di legge 737-*bis* non ha avuto l'approvazione del Parlamento.

Sembra pertanto rispondere al rispetto dei più elementari diritti di parità di trattamento porre fine, sia pur con notevole ritardo, a una palese immotivata discriminazione concedendo anche a presidi e direttori didattici di fruire di un'innovazione in materia di congedo da cui solo questa categoria rimane tuttora esclusa.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato. Sono estese al personale direttivo e docente della scuola le norme in materia di congedo ordinario previste dall'articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312.